Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 ottobre 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1985, n. **501.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 506, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la nota n. 1309 del 7 novembre 1984, con la quale il rettore dell'Università di Genova chiede la rettifica di un errore materiale presente nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 506, concernente l'adeguamento delle norme statutarie relative al corso di laurea in storia alla nuova tabella XXXIII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla rettifica richiesta;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Nell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 506, concernente l'adeguamento delle norme statutarie del corso di laurea in storia alla nuova tabella XXXIII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario, la denominazione dell'insegnamento di « storia degli insegnamenti tardo-antichi e medievali », compreso tra gli insegnamenti complementari dell'indirizzo medioevale, è rettificata in « storia degli insediamenti tardo-antichi e medioevali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 18 marzo 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1985
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 337

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1985, n. **502.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1983, n. 451, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1983, n. 451;

Veduta la nota del rettore dell'Università di Perugia dell'11 ottobre 1984, n. 18802, con la quale è stato fatto presente che nel decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1983, n. 451 sopracitato si sono verificati alcuni errori materiali;

Considerata la necessità di rettificare il predetto decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1983, n. 451;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1983, n. 451, è così rettificato:

ERRATA	CORRIGE
Pag. 7332, prima colonna, rigo diciottesimo:	
Statistica medica e biometria - fac. med. vet.	Statistica medica e biometria - fac. med. e chir.
Pag. 7332, seconda colonna, rigo ventitreesimo:	
Con laboratorio - fac. med. e chir.	Laboratorio di analisi chimico strumentale (fac. med. e chir.)
Pag. 7332, prima colonna rigo ventisettesimo:	
Inglese	Inglese (fac. med. e chir.)
Pag. 7332, seconda colonna, rigo trentatreesimo:	
Tecniche operatorie e dell'autopsia negli animali da laboratorio - fac. med. e chir.	Tecniche operatorie e dell'autopsia negli animali da laboratorio - fac. med. vet.

ERRATA	CORRIGE
Pag. 7332, seconda colonna, rigo trentacinquesimo:	
Tecniche batteriologiche	Tecniche batteriologiche (fac. med. e chir.)
Pag. 7332, quarta colonna, rigo ventiquattresimo:	
Laboratorio igiene II - fac. med. e chir.	Laboratorio igiene II - fac. med. vet.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1985
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 351

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1985, n. **503**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Camerino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in scienze politiche, per l'indirizzo politico-internazionale l'insegnamento di « economia dei Paesi in via di sviluppo » dall'elenco degli insegnamenti obbligatori è trasferito all'elenco degli insegnamenti a scelta dello studente.

Nel medesimo articolo, per lo stesso indirizzo l'insegnamento di « storia e istituzioni dell'America latina » passa dall'elenco degli insegnamenti a scelta dello studente a quello degli insegnamenti obbligatori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1985
Registro n. 63 *Istruzione, foglio n.* 342

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1985, n. **504**.

Aggiornamento della descrizione dei confini dei collegi uninominali provinciali n. 22 e n. 23, denominati, rispettivamente, Bisceglie I e Bisceglie II - Trani II, per la elezione del consiglio provinciale di Bari, a seguito delle risultanze del dodicesimo censimento generale della popolazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1984, n. 110, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 5 maggio 1984, con il quale sono stati disposti tra l'altro, l'aggiornamento e la revisione dei collegi uninominali provinciali nella provincia di Bari in conseguenza delle risultanze del dodicesimo censimento generale della popolazione;

Vista la lettera n. 854/4.2.9 in data 21 marzo 1985, con la quale la prefettura di Bari, verso conforme sollecitazione del comune di Bisceglie, chiede una più puntuale descrizione dei confini del collegio 22° - Bisceglie I e del collegio 23° - Bisceglie II - Trani II, al fine di evitare ogni possibilità di equivoco circa l'esatta delimitazione degli stessi;

Ritenuta la necessità di aderire alla richiesta siccome obiettivamente fondata;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Articolo unico

La descrizione dei confini dei collegi uninominali provinciali n. 22 - Bisceglie I e n. 23 - Bisceglie II - Trani II per la elezione del consiglio provinciale di Bari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1984, n. 110, che per ogni altro verso resta invariato, deve intendersi sostituita dalla seguente:

22 - COLLEGIO DI BISCEGLIE I

Capoluogo: *Bisceglie*

(Tribunale di Trani)

Comprende parte del territorio del comune di Bisceglie, delimitata come segue:

strada vicinale Stradelle - via Sant'Andrea dal n. 23 in poi - corso Garibaldi dal n. 2 al n. 42 - via Piave lato dispari senza numerazione - via Pasubio dal n. 1 al n. 23 - vico G. Monterisi solo il n. 2 - via Arc. Petronelli dal n. 21 al n. 45 - via Aldo Moro dal n. 51 al n. 59 - via Milano lato dispari - via Alcide De Gasperi dal n. 1 al n. 53 - piazza Vittorio Emanuele lato nord a confine con Villa comunale - via G. Bovio dal n. 2 al n. 84 - vico Lepanto dal n. 2 al n. 20 - via Don Minzoni dal n. 2 al n. 24 - via Pietro Di Reda lato pari dal n. 2 in poi - vico Pietro Di Reda lato pari senza numerazione - vico F. Veneziani dal n. 1 al n. 5 - via F. Veneziani dal n. 9 al n. 41 - vico Fragatella dal n. 2 al n. 20 - via Fragatella dal n. 16 al n. 28 - corte Preziosa dal n. 2 al n. 32 - via De Donato Fragatella solo il civico 15 - via Cala di Fano dal n. 2 in poi - via della Libertà dal n. 1 al n. 3 - via La Spiaggia - via N. Sauro - via Prussiano - litoranea per Molfetta.

23 - COLLEGIO DI BISCEGLIE II - TRANI II

Capoluogo: *Bisceglie*

(Tribunale di Trani)

Comprende parte del territorio del comune di Bisceglie, delimitata come segue:

statale 16 su prosecuzione di via G. Bovio per Trani - carrara Lama Paterna - panoramica Umberto Paternostro - via Vito Siciliani - via della Libertà lato pari (mare) e lato dispari dal n. 5 al n. 25 - via Cala di Fano lato dispari a confine con Casa Divina Provvidenza - via De Donato Fragatella lato pari a confine con Casa Divina Provvidenza - corte Preziosa lato dispari a confine con Casa Divina Provvidenza - via Fragatella civici 11 e 13 a confine con Casa Divina Provvidenza - vico Fragatella lato dispari a confine con Casa Divina Provvidenza - via F. Veneziani dal n. 18 al n. 38 a confine con Casa Divina Provvidenza - vico F. Veneziani lato pari a confine con Casa Divina Provvidenza - via Pietro Di Reda lato dispari a confine con Casa Divina Provvidenza - vico Pietro Di Reda lato dispari a confine con Casa Divina Provvidenza - via Don Minzoni lato dispari a confine con Casa Divina Provvidenza - vico Lepanto lato dispari a confine con Casa Divina Provvidenza - via G. Bovio lato dispari - piazza Vittorio Emanuele dal n. 76 al n. 47 - via A. De Gasperi dal n. 2 al n. 46 - via Milano dal n. 2 in poi - via A. Moro dal n. 58 al n. 72 - via Arc. Petronelli dal n. 20 in poi - vico G. Monterisi lato dispari senza numerazione - via Pasubio dal n. 2 al n. 20 - via Piave lato pari senza numerazione da angolo via Pasubio ad angolo corso Garibaldi - corso Garibaldi dal n. 1 al n. 13 - via Sant'Andrea dal n. 20 in poi - strada vicinale Stradelle - strada provinciale per Andria,

e parte del territorio del comune di Trani, delimitata come segue:

piazza Tiepolo 1-4 - via Tiepolo 1-17 - piazza Plebiscito 10-25 - corso Cavour 1-51 - piazza della Repubblica 6/*a*-39 - via De Robertis 1-85 - strada ferrata Trani-Bisceglie - largo Chiarello - lungomare C. Colombo (tutto) - strada litoranea di Colonna (tutta) - statale n. 16 Trani-Bisceglie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1985

PERTINI

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1985
Registro n. 34 Interno, foglio n. 394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1985, n. **505**.

Costituzione dell'Istituto di credito fondiario ed edilizio di Calabria, Campania, Lucania e Puglia, ente morale con sede provvisoria in Cosenza e definitiva in Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Vista l'istanza avanzata dalla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania per essere autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto presidenziale, a costituire un istituto speciale per l'esercizio del credito fondiario ed edilizio nelle regioni Calabria, Campania, Lucania e Puglia, con sede provvisoria in Cosenza e definitiva in Matera e con un fondo di dotazione iniziale di lire 30 miliardi (trentamiliardi), al quale partecipano, oltre alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, la Cassa di risparmio di Puglia e la Cassa di risparmio salernitana;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 31 marzo 1983;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

E' autorizzata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, la costituzione dell'Istituto di credito fondiario ed edilizio di Calabria, Campania, Lucania e Puglia, ente morale con sede provvisoria in Cosenza e definitiva in Matera, abilitato all'esercizio del credito fondiario ed edilizio.

Detto istituto sarà regolato dalle norme dello statuto da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Dopo la costituzione del nuovo istituto, la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania — che già esercita, a mezzo di separata gestione, il credito fondiario ed edilizio — non potrà più emettere obbligazioni fondiarie ex art. 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, né effettuare

operazioni di impiego e di utilizzo dei fondi patrimoniali (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7).

Contestualmente, la medesima Cassa di risparmio, secondo gli impegni assunti in sede di presentazione dell'istanza, dovrà:

cedere al nuovo istituto di credito fondiario ed edilizio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 del richiamato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, i crediti derivanti da somministrazioni rateali in conto mutui edilizi effettuate sia con utilizzo dei fondi patrimoniali della propria gestione di crédito fondiario, sia con impiego di fondi rivenienti dal collocamento di obbligazioni;

continuare ad amministrare, con separata contabilità e bilancio, le operazioni attive e passive poste in essere dalla gestione di credito fondiario e tutti i rapporti derivanti sino alla loro completa estinzione, nonché, successivamente, procedere al riassorbimento dei fondi patrimoniali della gestione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Auronzo di Cadore, addì 22 agosto 1985

COSSIGA

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1985
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 96

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 settembre 1985.

Indicazione degli organismi incaricati delle operazioni di controllo e del pagamento dei premi per la fabbricazione dei succhi d'uva nella campagna 1985-86.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato del vino ed, in particolare, l'art. 14-*bis* che prevede un regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità per la fabbricazione di succhi di uva;

Visto il regolamento CEE n. 2275/85 del 29 luglio 1985 della commissione che stabilisce un aiuto per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati ai fini della fabbricazione di succhi di uva e che reca modalità di applicazione di tale regime per la campagna 1985-86;

Attesa la necessità di precisare gli organismi cui sono demandati i compiti di controllo e di erogazione degli aiuti previsti dal sopracitato regolamento della commissione CEE;

Decreta:

Art. 1.

Il compito di controllare le differenti operazioni relative alla elaborazione di uve, del mosto di uve e del mosto di uve concentrato di cui al regolamento CEE n. 2275/85 del 29 luglio 1985 della commissione, che stabilisce un aiuto per la trasformazione dei citati prodotti in succhi di uva, è demandato agli « istituti delegati ad esercitare la vigilanza per la prevenzione e la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agricoli di sostanze d'uso agrario ».

Art. 2.

All'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo) è demandato il compito di erogare l'aiuto comunitario a favore di coloro che utilizzano le uve, i mosti di uve ed i mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità per la fabbricazione dei succhi di uva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(5472)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 settembre 1985.

Rivalutazione degli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che ha previsto l'aumento degli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, l'adeguamento dei limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma, e all'art. 10, primo comma, della predetta legge e l'adeguamento del contributo minimo indicato dallo stesso art. 10, in proporzione alla variazione dell'indice generale nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

Considerato che a norma dello stesso art. 16, la rivalutazione delle pensioni e dei contributi deve essere disposta su richiesta della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Vista la richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori trasmessa con nota n. 670/R del 5 aprile 1985;

Accertato che l'Istat per il periodo 1983-84 ha rilevato una variazione percentuale in aumento dell'indice predetto pari al 10,6;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1986 gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori sono aumentati in misura pari al 10,6% del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma, e all'art. 10, primo comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, della stessa legge.

Roma, addì 4 settembre 1985

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

NOTE

— Il testo dell'art. 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (*riforma del sistema previdenziale forense*), è il seguente:

«Art. 16. (*Rivalutazione delle pensioni e dei contributi*). — Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

La variazione degli importi delle pensioni è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa, e decorre dal 1° gennaio successivo alla data del decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di cui all'articolo 2, quinto comma, all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi ed il secondo, e alle 10.000 lire più vicine per il terzo».

— Si trascrive il testo del primo e del quinto comma dell'art. 2 della legge medesima, avvertendo che il testo originario del primo comma è stato sostituito dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175:

«Art. 2. (*Pensione di vecchiaia*). — La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,50 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — IRPEF — risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

(*Omissis*).

Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,50 per cento di cui al primo comma è così ridotta:

a) all'1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

b) all'1,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

c) all'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni».

— Il testo dell'art. 10, primo e secondo comma, della legge n. 576 del 1980, è il seguente:

«Art. 10. (*Contributo soggettivo*). — Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto all'iscrizione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

a) reddito sino a lire 40 milioni: dieci per cento;

b) reddito eccedente lire 40 milioni: tre per cento.

E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000.

Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione».

(5515)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 3 settembre 1985:

Valentino Concetta, notaio in Alanno (d.n. Teramo), è trasferito nel comune di Porto Sant'Elpidio (d.n. Ascoli Piceno), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Porta Luciano, notaio residente nel comune di Grumo Appula (d.n. Bari), è trasferito nel comune di Bari, con l'anzidetta condizione;

Trono Elio, notaio residente nel comune di Acquaviva delle Fonti (d.n. Bari), è trasferito nel comune di Carbonara di Bari (stesso distretto notarile), con l'anzidetta condizione;

Sangiuolo Vito Antonio, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Cerreto Sannita (d.n. Benevento), con l'anzidetta condizione;

Bergamini Antonella, notaio residente nel comune di Settimo Torinese (d.n. Torino), è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Treccani Franco, notaio residente nel comune di Bedizzole (d.n. Brescia), è trasferito nel comune di Brescia, con l'anzidetta condizione;

Longobardi Agostino, notaio residente nel comune di Santa Croce di Magliano (d.n. Campobasso), è trasferito nel comune di Frosolone (stesso distretto notarile), con l'anzidetta condizione;

Arangio Corrado, notaio in Bagnoregio (d.n. Viterbo), è trasferito nel comune di Ausonia (d.n. Cassino), con l'anzidetta condizione;

Marini Claudio, notaio residente nel comune di Sant'Apollinare (d.n. Cassino), è trasferito nel comune di Pontecorvo (stesso distretto notarile), con l'anzidetta condizione;

Licciardello Giorgio, notaio residente nel comune di Bronte (d.n. Catania), è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Ciampoli Angelo, notaio residente nel comune di Bucchianico (d.n. Chieti), è trasferito nel comune di Chieti, con l'anzidetta condizione;

Maioli Gian Luigi, notaio residente nel comune di Ferrara, è trasferito nel comune di Comacchio (d.n. Ferrara), con l'anzidetta condizione;

Zecchi Andrea, notaio residente nel comune di Vittorio Veneto (d.n. Treviso), è trasferito nel comune di Ferrara, con l'anzidetta condizione;

Gunnella Vincenzo, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo (d.n. Milano), è trasferito nel comune di Empoli (d.n. Firenze), con l'anzidetta condizione;

Graziano Luigi, notaio residente nel comune di Pietravairano (d.n. Santa Maria Capua Vetere), è trasferito nel comune di Fucecchio (d.n. Firenze), con l'anzidetta condizione;

Ciacci Barbara, notaio residente nel comune di Forlì, è trasferito nel comune di Rimini (d.n. Forlì), con l'anzidetta condizione;

Santoro Guido, notaio residente nel comune di Cicagna (d.n. Genova), è trasferito nel comune di Lavagna (stesso distretto notarile), con l'anzidetta condizione;

Filippone Mariaconcetta, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Tornimparte (d.n. L'Aquila), con l'anzidetta condizione;

Pistilli Vincenzo, notaio residente nel comune di Calangianus (d.n. Sassari), è trasferito nel comune di Aprilia (d.n. Latina), con l'anzidetta condizione;

Perrone Aldo, notaio residente nel comune di Lecce, è trasferito nel comune di Calimera (d.n. Lecce), con l'anzidetta condizione;

Resta Vincenzo, notaio residente nel comune di Trepuzzi (d.n. Lecce), è trasferito nel comune di Squinzano (stesso distretto notarile), con l'anzidetta condizione;

Perugini Augusto, notaio residente nel comune di Condove (d.n. Torino), è trasferito nel comune di Livorno, con l'anzidetta condizione;

Trotta Bruno Leonardo, notaio residente nel comune di Chioggia (d.n. Venezia), è trasferito nel comune di Monza (d.n. Milano), con l'anzidetta condizione;

Dello Russo Giuseppe, notaio residente nel comune di Latina, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Vanacore Diego Ciro, notaio residente nel comune di Sarno (d.n. Salerno), è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Mercadante Francesco, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Torre del Greco (d.n. Napoli), con l'anzidetta condizione;

Troisi Enrico, notaio in Busto Arsizio (d.n. Milano), è trasferito nel comune di Novara, con l'anzidetta condizione;

Allotta Roberto, notaio residente nel comune di Racalmuto (d.n. Agrigento), è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Duranti Filippo, notaio residente nel comune di Bevagna (d.n. Perugia), è trasferito nel comune di Perugia, con l'anzidetta condizione;

Cante Pasquale, notaio in Forenza (d.n. Potenza), è trasferito nel comune di Chiaromonte (stesso distretto notarile), con l'anzidetta condizione;

Cestone Vincenzina, notaio in Melfi (d.n. Potenza), è trasferito nel comune di Lavello (stesso distretto notarile), con l'anzidetta condizione;

Barbati Aldo, notaio in Neviano degli Arduini (d.n. Parma), è trasferito nel comune di Reggio Emilia, con l'anzidetta condizione;

Russo Antonetta, notaio in Tivoli (d.n. Roma), è trasferito nel comune di Guidonia Montecelio (stesso distretto notarile), con l'anzidetta condizione;

Di Giovine Roberto, notaio residente nel comune di Ceprano (d.n. Frosinone), è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Gaglione Angelo, notaio residente nel comune di Valentano (d.n. Viterbo), è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Scardamaglia Fernando, notaio residente nel comune di Cassino, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Napoleone Gianluca, notaio residente nel comune di Borbona (d.n. Rieti), è trasferito nel comune di Tolfa (d.n. Roma), con l'anzidetta condizione;

Angrisani Antonia, notaio residente nel comune di Siano (d.n. Salerno), è trasferito nel comune di Capaccio (stesso distretto notarile), con l'anzidetta condizione;

Giannetti Italo, notaio residente nel comune di Cuglieri (d.n. Oristano), è trasferito nel comune di Alvignano (d.n. Santa Maria Capua Vetere), con l'anzidetta condizione;

Spedaliere Emilia, notaio residente nel comune di Viggiano (d.n. Potenza), è trasferito nel comune di Grazzanise (d.n. Santa Maria Capua Vetere), con l'anzidetta condizione;

Prandi Ettore, notaio residente nel comune di Pescina (d.n. Sulmona), è trasferito nel comune di Avezzano (stesso distretto notarile), con l'anzidetta condizione;

Anchini Francesco, notaio residente nel comune di Catignano (d.n. Teramo), è trasferito nel comune di Montesilvano (stesso distretto notarile), con l'anzidetta condizione;

Alabiso Alessandra, notaio residente nel comune di Vercelli (d.n. Novara), è trasferito nel comune di Città della Pieve (d.n. Terni), con l'anzidetta condizione;

Ancona Ignazio, notaio residente nel comune di Atessa (d.n. Lanciano), è trasferito nel comune di Molfetta (d.n. Trani), con l'anzidetta condizione.

Con decreti ministeriali 19 settembre 1985:

il decreto ministeriale 3 settembre 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Valentino Concetta alla sede di Porto Sant'Elpidio, distretto notarile di Ascoli Piceno;

Russo Francesco, notaio residente nel comune di Mogoro, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Porto Sant Elpidio, distretto notarile di Ascoli Piceno, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 3 settembre 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Bergamini Antonella alla sede di Bologna;

Veronesi Ugo, notaio residente nel comune di Venezia, è trasferito nel comune di Bologna, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 3 settembre 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Arangio Corrado alla sede di Ausonia, distretto notarile di Cassino;

Mollo Lucia, notaio residente nel comune di Tocco da Casauria, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Ausonia, distretto notarile di Cassino, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 3 settembre 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Marini Claudio alla sede di Pontecorvo, distretto notarile di Cassino;

Benincasa Germano, notaio residente nel comune di Bovino, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Pontecorvo, distretto notarile di Cassino, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 3 settembre 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Graziano Luigi alla sede di Fucecchio, distretto notarile di Firenze;

Ruta Leonardo, notaio residente nel comune di San Miniato, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Fucecchio, distretto notarile di Firenze, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 3 settembre 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Perrone Aldo alla sede di Calimera, distretto notarile di Lecce;

Rinaldi Arcangelo, notaio residente nel comune di Finale Ligure, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Calimera, distretto notarile di Lecce, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

il decreto ministeriale 3 settembre 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Scardamaglia Fernando alla sede di Roma;

de Martino Camilla, notaio residente nel comune di Arsoli, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1985:

il decreto ministeriale 3 settembre 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Spedaliere Emilia alla sede di Grazzanise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;

de Donato Valentina, notaio residente nel comune di Vallata, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Grazzanise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(5476)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 19 giugno 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 giugno 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cialini Anna Maria di Teramo, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 1° aprile 1985.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 4 ottobre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Mayellaro arredamenti S.a.s. di Modugno (Bari), è prolungata fino al 19 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore confezione maglieria esterno e intimo uomo-donna nel comune di Bitonto (Bari), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ceramico operanti nel comune di Lucca, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore meccanico operanti nel comune di Acqui Terme (Alessandria), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 maggio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Sicer, con sede e stabilimento in Robella (Asti), è prolungata fino al 24 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla G.I.P. - Galvanica industriale Piemontese, con sede in Torino e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata fino al 22 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Tecmo di Volpiano (Torino), è prolungata fino al 20 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 giugno 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fergal, stabilimento in Volpiano (Torino), è prolungata fino al 20 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 giugno 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Finterm di Grugliasco (Torino), è prolungata fino al 23 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Vallesusa industrie tessili di Rivarolo e Collegno (Torino), è prolungata fino al 29 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Emac di Torino, è prolungata fino al 17 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 gennaio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.A.I.C.E. di Torino, è prolungata fino al 17 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. A.F. impianti, con sede in Milano e stabilimento in Borgone di Susa (Torino), è prolungata fino al 15 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 maggio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Acciaierie alpine, con sede e stabilimento in Borgone di Susa (Torino), è prolungata fino al 15 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 maggio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Werner Steffen, con sede in Arona (Novara) e stabilimento in Portomaggiore (Ferrara), è prolungata fino al 7 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Carminati industrie tessili di Milano, è prolungata fino al 4 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Carminati casa di Gallarate (Varese), è prolungata fino al 19 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 maggio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Confezioni Icam S.p.a. di Ponteranica (Bergamo), è prolungata fino al 2 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 gennaio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ispa tubi d'acciaio, in Torino, è prolungata fino al 29 aprile 1984.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fonderia novese, con sede e stabilimento in Novi Ligure (Alessandria), è prolungata fino al 29 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 settembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fulgor Italia, con sede in Latina e stabilimento in Cassine (Alessandria), è prolungata fino al 5 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Caivate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), anche se già in servizio presso le sedi e le filiali di dette aziende situate presso altre località, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società IMVA di Verrés (Aosta), è prolungata fino al 17 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Villalagarina (Trento), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 agosto 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Fusite italiana di Ravina (Trento), è prolungata fino al 29 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Marangoni meccanica di Rovereto (Trento), è prolungata fino al 3 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 13 aprile 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Augusta applicazioni elettroniche di Calliano (Trento), è prolungata fino al 26 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 19 giugno 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. S.I.L.T.I. di Modugno (Bari), è prolungata fino al 27 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Artigianato del Sud in Capurso (Bari), è prolungata fino al 28 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore industriale del legno della provincia di Salerno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 23 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Polisud di Nola (Napoli), è prolungata fino al 22 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 1° giugno 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla impresa Ing. Domenico Trotta - Impianti industriali, in Napoli, è prolungata fino al 24 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Sirma di Frattamaggiore (Napoli), è prolungata fino al 25 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Arredamenti Pezzella di Napoli, è prolungata fino al 21 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore vetro operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Sistemi Italia di Aprilia (Latina), è prolungata fino al 4 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali produttrici di calce idrata operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore produzione cavi elettrici del comune di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 marzo 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Pastificio Puddu, con sede in Cagliari e stabilimento in Siddi (Cagliari), è prolungata fino al 5 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società C.E.I. Compagnia elettrotecnica italiana di Milano e cantieri di Villacidro e Selargius (Cagliari), è prolungata fino al 9 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 aprile 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Ferriera sarda S.p.a. di Porto Torres (Sassari), è prolungata fino al 17 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Messina, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore lavanderia industriale operanti nel comune di Pomezia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Pomezia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore lavorazioni plastiche operanti nel comune di Pomezia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario-cartotecnico operanti nel comune di Ariccia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore calzetteria operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore maglieria operanti nella provincia di Lucca, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 luglio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Simat di Osimo (Ancona), è prolungata fino al 10 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Fratterosa (Pesaro), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Ciam di Nereto (Teramo), è prolungata fino al 25 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 20 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Industria laniera abruzzese di V. Merlino & F.lli di Taranta Peligna (Chieti), stabilimento di Pescara, è prolungata fino al 19 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 9 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Geri di Roma, è prolungata fino al 5 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 settembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società E.S.B. di Aprilia (Latina), è prolungata fino al 23 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 luglio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla soc. Richardson di Frosinone, è prolungata fino al 23 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 21 agosto 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Domopak di Frosinone, e prolungata fino al 13 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 4 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Pantalonificio Fiorentino di Frosinone, è prolungata fino al 20 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 marzo 1980 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta De Ciantis di Sora (Frosinone), è prolungata fino al 10 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 novembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Cartiera Emilio Boimond di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata fino al 30 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 16 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla California Fashion di Anagni (Frosinone), è prolungata fino al 1° agosto 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 dicembre 1978 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C. di Frosinone, è prolungata fino al 27 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Benelli meccanica di Calenzano (Firenze), è prolungata fino al 26 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore confezioni abbigliamento operanti nei comuni di Chiesina Uzzanese (Pistoia), Ponte Buggianese (Pistoia) e Altopascio (Lucca), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 dicembre 1983, per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Compagnia internazionale caffè di Ariccia (Roma), è prolungata fino al 27 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 6 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Plasturopa industrie di Montemurlo (Firenze), è prolungata fino all'8 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 maggio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Siderman, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e stabilimento in Controguerra (Teramo), è prolungata fino al 29 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 22 dicembre 1983, per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore confezioni e abbigliamento operanti nel comune di Corropoli (Teramo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 febbraio 1980 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tomassi mobili, con sede legale in Sora e stabilimenti di Sora e Broccostella (Frosinone), è prolungata fino al 4 agosto 1984.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 ottobre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Laboratorio farmaco biologico Crosara di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 16 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Patty di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 13 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 novembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Orma ITR di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 14 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 luglio 1980 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Medital S.r.l. di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 28 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 gennaio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ricam di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 26 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Renx Italia di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 25 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 7 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Fotolaboratori riuniti di Ariccia (Roma), è prolungata fino al 6 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Impredit di Roma, è prolungata fino al 23 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 ottobre 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Tipografia Fausto Failli, con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata fino al 5 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Valtex di Calenzano (Firenze), è prolungata fino al 27 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 3 novembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società cooperativa Lavoratori fonderia officine Delle Cure di Scandicci (Firenze), è prolungata fino al 1° maggio 1985.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 23 maggio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Rosca di Monsagrati (Lucca), è prolungata fino al 21 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 4 ottobre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Mayellaro arredamenti S.a.s. di Modugno (Bari), è prolungata fino al 17 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 febbraio 1980 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tomassi mobili, con sede legale in Sora e stabilimenti di Sora e Broccostella (Frosinone), è prolungata fino al 2 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), anche se già in servizio presso le sedi e le filiali di dette aziende situate presso altre località, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Villalagarina (Trento), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 gennaio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ispa tubi d'acciaio di Torino, è prolungata fino al 28 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore confezioni abbigliamento operanti nei comuni di Chiesina Uzzanese (Pistoia), Ponte Buggianese (Pistoia) e Altopascio (Lucca), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fonderia novese, con sede e stabilimento in Novi Ligure (Alessandria), è prolungata fino al 27 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Carminati industrie tessili di Milano, è prolungata fino al 2 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 26 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Carminati casa di Gallarate (Varese), è prolungata fino al 17 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Benelli meccanica di Calenzano (Firenze), è prolungata fino al 24 agosto 1985.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 6 aprile 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Plasturopa industrie di Montemurlo (Firenze), è prolungata fino al 7 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 4 ottobre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Mayellaro arredamenti S.a.s. di Modugno (Bari), è prolungta fino al 15 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), anche se già in servizio presso le sedi e filiali di dette aziende situate presso altre località, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 febbraio 1980 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tomassi mobili, con sede legale in Sora e stabilimenti di Sora e Broccostella (Frosinone), è prolungata fino al 31 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, è prolungata dal 22 aprile 1985 al 20 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 febbraio 1980 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tomassi mobili, con sede legale in Sora e stabilimenti di Sora e Broccostella (Frosinone), è prolungata fino al 30 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 febbraio 1980 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tomassi mobili, con sede legale in Sora e stabilimenti di Sora e Broccostella (Frosinone), è prolungata fino al 29 luglio 1985.

(5374/bis-5375)

MINISTERO DEL TESORO

N. 191

Corso dei cambi del 1° ottobre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1810,750	1810,750	1810,60	1810,750	1810,575	1810,57	1810,400	1810,750	1810,750	1810,75
Marco germanico	675,050	675,050	675,50	675,050	675 —	675,05	675,050	675,050	675,050	675,05
Franco francese	221,180	221,180	221,60	221,180	221,25	221,28	221,390	221,180	221,180	221,18
Fiorino olandese	599,200	599,200	599,50	599,200	599,50	599,40	599,600	599,200	599,200	599,20
Franco belga	33,304	33,304	33,38	33,304	33,25	33,29	33,295	33,304	33,304	33,30
Lira sterlina	2540 —	2540 —	2543,50	2540 —	2540 —	2540 —	2540 —	2540 —	2540 —	2540 —
Lira irlandese	2088,400	2088,400	2 90 —	2088,400	2080 —	2089,45	2090,500	2088,400	2088,400	—
Corona danese	185,780	185,780	185,60	185,780	185,750	185,76	185,750	185,780	185,780	185,78
Dracma	13,730	13,730	13,80	13,730	—	—	13,770	13,730	13,730	—
E.C.U.	1495,500	1495,500	1494,50	1495,500	1495,62	1495,62	1495,750	1495,500	1495,500	1495,50
Dollaro canadese	1319 —	1319 —	1318 —	1319 —	1320 —	1320,25	1321,500	1319 —	1319 —	1319 —
Yen giapponese	8,337	8,337	8,35	8,337	8,335	8,33	8,337	8,337	8,337	8,33
Franco svizzero	825 —	825 —	826,75	825 —	825,50	825,45	825,900	825 —	825 —	825 —
Scellino austriaco	96,115	96,115	96,18	96,115	96 —	96,11	96,115	96,115	96,115	96,11
Corona norvegese	226,800	226,800	227 —	226,800	226,75	226,82	226,850	226,800	226,800	226,80
Corona svedese	224,550	224,550	224,75	224,550	224,50	224,57	224,600	224,550	224,550	224,55
FIM	314,750	314,750	314,90	314,750	314,75	314,78	314,820	314,750	314,750	—
Escudo portoghese	10,630	10,630	10,65	10,630	10,50	10,62	10,620	10,630	10,630	10,62
Peseta spagnola	11,058	11,058	11,07	11,058	11 —	11,06	11,062	11,058	11,058	11,05

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° ottobre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1810,575
Marco germanico	675,050
Franco francese	221,285
Fiorino olandese	599,400
Franco belga	33,299
Lira sterlina	2540 —
Lira irlandese	2089,450
Corona danese	185,765
Dracma	13,750
E.C.U.	1495,620
Dollaro canadese	1320,250
Yen giapponese	8,337
Franco svizzero	825,450
Scellino austriaco	96,115
Corona norvegese	226,825
Corona svedese	224,575
FIM	314,785
Escudo portoghese	10,625
Peseta spagnola	11,060

Media dei titoli del 1° ottobre 1985

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	55,200
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	98 —
» 6 % » » 1972-87	92,500
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	92,200
» 10 % » » 1977-92	92,550
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,25
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,750
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	87,900
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	103,250
» » » » 1- 1-1982/86	100,450
» » » » 1- 3-1982/86	101,200
» » » » 1- 5-1982/86	101,200
» » » » 1- 6-1982/86	101,350
» » » » 1- 7-1982/86	101,200
» » » » 1- 7-1983/86	100,400
» » » » 1- 8-1982/86	101,250
» » » » 1- 8-1983/86	100,100
» » » » 1- 9-1982/86	101.425
» » » » 1- 9-1983/86	100,400
» » » » 1-10-1982/86	101,600
» » » » 1-10-1983/86	100,800
» » » » 1-11-1982/86	101,250
» » » » 1-12-1982/86	101,575
» » » » 1- 1-1983/87	102 —
» » » » 1- 2-1983/87	102 —
» » » » 1- 3-1983/87	102,050
» » » » 1- 4-1983/87	101,850
» » » » 1- 5-1983/87	101,725
» » » » 1- 6-1983/87	101,900
» » » » 1-11-1983/87	100,550
» » » » 1-12-1983/87	101,450
» » » » 1- 1-1984/88	101 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/88	101,250
» » » » 1- 3-1984/88	100,950
» » » » 1- 4-1984/88	100,800
» » » » 1- 5-1984/88	100,600
» » » » 1- 6-1984/88	100,650
» » » » 1- 7-1983/88	102,925
» » » » 1- 8-1983/88	102,850
» » » » 1- 9-1983/88	102,825
» » » » 1-10-1983/88	103,050
» » » » 1-11-1983/90	104,150
» » » » 1-12-1983/90	104 —
» » » » 1- 1-1984/91	104,225
» » » » 1- 2-1984/91	104,300
» » » » 1- 3-1984/91	102,500
» » » » 1- 4-1984/91	102,550
» » » » 1- 5-1984/91	102,400
» » » » 1- 6-1984/91	102,500
» » » » 1- 7-1984/91	101,725
» » » » 1- 8-1984/91	101,700
» » » » 1- 9-1984/91	101,750
» » » » 1-10-1984/91	101,800
» » » » 1-11-1984/91	101,525
» » » » 1-12-1984/91	100,775
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	100,450
» » » 14 % 1- 4-1986	100,375
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,600
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,975
» » » 12 % 1- 2-1988	97,650
» » » 12 % 1- 3-1988	97,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,200
» » » » 22-11-1982/89 13 %	114 —
» » » » 1983/90 11,50%	107,500
» » » » 1984/91 11,25%	107,125
» » » » 1984/92 10,50%	106,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale di Monopoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari 16 aprile 1985, n. 2173/1° sett., l'istituto tecnico industriale di Monopoli è stato autorizzato ad accettare la donazione di due elaboratori Olivetti M/20 disposta dalla Cassa di risparmio di Puglia.

(5349)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 4 settembre 1985 è revocata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 9 maggio 1983 all'impresa Roussel Hoechst - Agrovet S.p.a., in Milano, piazzale Türr, 5, del presidio sanitario denominato Anemapene, già registrato al n. 5324.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1985 è revocata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 22 dicembre 1982 all'impresa Sivam S.p.a., in Milano, via Scarlatti, 30, del presidio sanitario denominato DD Fum, già registrato al n. 5158.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1985 è revocata, la registrazione, concessa con decreti ministeriali 2 dicembre 1971 e 11 novembre 1981 all'impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, via Clavature, 22, del presidio sanitario denominato Nemasar, già registrato al n. 0443.

Con decreto ministeriale 4 settembre 1985 è revocata, la registrazione, concessa con decreto ministeriale 15 gennaio 1985 alla impresa Fitochimica Giuliana, in Gorizia, corso Verdi, 69, del presidio sanitario denominato Fanate M, gia registrato al n. 4805.

(5317)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazioni nel versamento delle entrate a titolari di esattorie delle imposte dirette

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985, n. 14/4359, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Monza è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1986, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 29.060.553.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 29.494.116.000 iscritto a ruolo a nome della S.a.s. Com.Met di Leoni & C.; Leoni Roberto; Sala Carlo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985, n. 14/4568, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Mogliano Veneto è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1986, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 16.786.612.015, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 17.617.475.612 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Brunello Bruno e Brunello Silvio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Treviso darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1985, n. 14/4841, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Tortona è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1986, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 11.214.907.000, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 11.556.993.000, iscritto a ruolo a nome delle ditte General oil S.r.l. e Mineral petrol S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5351)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva per la campagna 1985-86. (Provvedimento numero 36/1985).

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, che demanda al CIP di stabilire con provvedimento da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità ed umidità, nonché in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;

Visto il provvedimento CIP n. 15/1976, del 26 maggio 1976, con il quale sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1976-77;

Visto il provvedimento n. 15/1985, del 7 marzo 1985, che modifica ed integra il soprarichiamato provvedimento;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Di confermare, per la campagna 1985-86, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna 1976-77, contenuti nel provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15/1976 del 26 maggio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 31 maggio 1976), modificato ed integrato dal provvedimento n. 15/1985 del 7 marzo 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'11 marzo 1985).

Roma, addì 2 ottobre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(5519)

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Avviso, ai sensi dell'art. 4, terzo e quarto comma, della legge 4 giugno 1985, n. 281, concernente i profili professionali e le caratteristiche del personale da individuare ai fini della richiesta di assegnazione alla Commissione, nelle forme previste dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252.

La Commissione nazionale per le società e la borsa ha necessità di avvalersi di personale avente le seguenti caratteristiche e profili professionali:

Profilo n. 1:

tre funzionari della carriera direttiva o impiegati della carriera di concetto con cultura professionale ed esperienza pratica in analisi finanziaria ed esame di bilanci societari.

Profilo n. 2:

tre funzionari della carriera direttiva o impiegati della carriera di concetto con esperienza e comprovata attitudine, nonché adeguata cultura professionale, per lo svolgimento di compiti ispettivi.

Profilo n. 3:

un funzionario della carriera direttiva con cultura giuridica in campo amministrativo e specifica esperienza di lavoro in settori attinenti all'organizzazione di strutture pubbliche.

Profilo n. 4:

un impiegato di concetto con livello culturale, conoscenza di lingue estere e preparazione tecnica adeguati allo svolgimento di attività segretariali in ambito direzionale.

Profilo n. 5:

un impiegato di concetto con preparazione tecnica e specifica esperienza nel settore della gestione amministrativa del personale, con conoscenze circa l'uso delle relative procedure informatiche.

Profilo n. 6:

un impiegato di concetto con specializzazione nel settore dell'informatica adeguata allo svolgimento di compiti di programmatore.

Profilo n. 7:

un ausiliario per l'espletamento di mansioni di commesso/autista/aiuto centralinista.

La Commissione individuerà il personale di cui ai profili professionali n. 1, n. 2 e n. 3 scegliendolo tra quello della carriera direttiva e di concetto appartenente ad amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ad enti pubblici anche economici e ad aziende ed istituti di credito, in possesso dei seguenti requisiti:

età non superiore a 40 anni;

cittadinanza italiana;

laurea in giurisprudenza, scienze economiche e commerciali o altre ritenute equipollenti dalla Commissione in relazione alle funzioni proprie di ciascun profilo professionale;

anzianità di effettivo servizio di almeno cinque anni;

valutazione annuale massima nell'ultimo triennio ove prevista.

La Commissione individuerà il personale di cui ai profili professionali n. 4, n. 5 e n. 6 scegliendolo tra quello della carriera di concetto delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ad enti pubblici anche economici e ad aziende ed istituti di credito, in possesso dei seguenti requisiti:

età non superiore ai 40 anni;

cittadinanza italiana;

diploma di scuola media superiore;

anzianità di effettivo servizio di almeno cinque anni.

La Commissione individuerà l'ausiliario di cui al profilo professionale n. 7, scegliendolo tra il personale appartenente ad amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ad enti pubblici anche economici e ad aziende ed istituti di credito che sia inquadrato in carriere e con qualifiche che comportino le mansioni indicate nel suddetto profilo professionale e che possieda i seguenti requisiti:

età non superiore ai 35 anni;

cittadinanza italiana;

diploma di scuola media inferiore;

possesso della patente di abilitazione di tipo C per la guida di autoveicoli.

Tutti gli interessati potranno fornire i dati che li riguardano con l'invio alla Commissione nazionale per le società e la borsa, via Isonzo, 19/D, 00198 Roma, di un foglio notizie redatto secondo lo schema allegato al presente avviso.

I fogli notizie dovranno pervenire alla Commissione entro il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di presentazione è stabilita dal timbro a calendario apposto dagli uffici della Commissione, mentre in caso di spedizione farà fede il timbro dell'ufficio postale.

La Commissione procederà all'individuazione sulla scorta dei dati comunicati dagli interessati e di quelli che essa si riserva di chiedere.

Roma, addì 25 settembre 1985

Il presidente: PIGA

ALLEGATO

Schema di foglio notizie

Alla Commissione nazionale per le società e la borsa - Via Isonzo, 19/*D* - 00198 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . presa visione dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 236 del 7 ottobre 1985, in relazione al profilo indicato al numero . . . dell'avviso stesso, fornisce le seguenti notizie:

amministrazione o ente di appartenenza: . . . . ;

qualifica, grado, livello: . . . . ;

anzianità di servizio effettivo (in anni e mesi) . . . . ;

titolo di studio . . . . ;

mansioni attualmente svolte (precisarne i contenuti ed il periodo di svolgimento) . . . . ;

valutazioni annuali conseguite nell'ultimo triennio (ove previste) . . . . ;

altre eventuali precedenti esperienze di lavoro . . . . ;

altri eventuali titoli di studio o professionali . . . .

A richiesta si impegna a documentare le notizie sopra fornite.

Data, ...

Firma

. . . .

Indirizzo al quale si richiede l'invio di tutte le comunicazioni . . . . n. . . . città . . . . provincia . . . . codice avviamento postale . . . . (telefono . . . . .).

(5600)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esame, a novanta posti di notaio

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1973, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;

Vista la legge 21 gennaio 1943, n. 102;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 498;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;

Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1977, n. 714;

Visto l'art. 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, che ha sostituito l'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197;

Vista la delega conferita con decreto ministeriale 13 agosto 1983;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a novanta posti di notaio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4), 5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso (vedi fac-simile in calce), redatta su carta da bollo e diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, deve essere presentata al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, entro le ore d'ufficio e nel termine perentorio di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita al suddetto procuratore della Repubblica a mezzo di *raccomandata con avviso di ricevimento*, entro il termine sopra stabilito. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità (prima il cognome e poi il nome) con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare il cognome di nascita, il proprio nome prima del cognome del coniuge;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) l'inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti;

7) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con la esatta menzione della data e dell'università in cui venne conseguito;

8) il compimento, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta, con l'indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, nonché del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;

9) l'esclusione di difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

Alla domanda i concorrenti debbono allegare:

a) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di L. 6.000 stabilita dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per ammissione ad esame di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;

b) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di L. 3.000, stabilita dall'art. 1, ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di cui lire mille per tasse di concorso e lire duemila per contributo alle spese di concorso.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare o far pervenire la domanda, con le quietanze, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La firma in calce della domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove tecnico-pratiche riguardanti un atto fra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 5.

L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Sottosegretario delegato, sotto condizione dell'accertamento dei prescritti requisiti e delle altre condizioni, in difetto dei quali, lo stesso Sottosegretario, può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte, nel luogo e nei giorni indicati nel seguente art. 7.

I candidati sono inoltre tenuti a compiere le seguenti operazioni:

a) identificazione personale;

b) ritiro della tessera di ammissione;

c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione.

Al predetto fine i candidati devono presentarsi al palazzo dei Congressi all'EUR - piazzale Kennedy, Roma, dalle ore 8 alle ore 13,30, secondo il seguente ordine:

il giorno 20 gennaio 1986 i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla L;

il giorno 21 gennaio 1986 i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla M alla Z.

I candidati che non consegnano i testi per la consultazione nei giorni citati, non potranno effettuare l'identificazione, a meno che rinunzino alla consultazione dei testi consentiti durante l'espletamento delle prove scritte.

Non saranno accettati i testi portati a mano nei giorni delle prove scritte.

A termini dell'art. 18, secondo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è consentita la consultazione, in sede di esame soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti.

I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna dovranno contenere in modo chiaro (a stampatello), il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra citato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti, o richiami. Saranno esclusi, altresì, manoscritti o dattiloscritti o fotocopie dei testi consentiti sopra indicati e le riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse da quelle di comune consultazione.

Art. 6.

I concorrenti devono dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciata da una autorità dello Stato. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni caso, l'effige aggiornata dei candidati stessi. Dovranno altresì presentare la tessera di ammissione al concorso ricevuta ai sensi dell'art. 5, terzo comma, lettera *b*).

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 22, 23 e 24 gennaio 1986 in Roma, palazzo dei Congressi all'EUR - piazzale Kennedy. I candidati dovranno presentarsi alle ore 8.

Art. 8.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 2 gennaio 1986 si darà comunicazione delle eventuali modificazioni del luogo, della data di svolgimento delle prove scritte e delle modalità di convocazione dei concorrenti, già fissate agli articoli 5 e 7.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 9.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso.

L'esame orale si intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascun gruppo di materie e non meno di centocinque punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi, per esame, sara aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite. Tale aumento verrà applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro.

I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso, avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 10.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.

A parità di condizione, dopo l'osservanza di quanto previsto dal precedente comma e dal comma quarto, dell'art. 9, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Per la formazione della graduatoria anzidetta sarà tenuto conto, infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni altra disposizione modificatrice o integratrice.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine dell'accertamento dei requisiti per la nomina, debbono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre, dal giorno successivo alla data che sarà fissata e comunicata dall'amministrazione, i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto o, in caso di pluralità di nomi, per copia integrale, dell'atto di nascita: il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita o con l'estratto semplice;

2) il certificato di cittadinanza italiana;

3) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia notarile di esso, ovvero, nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, un certificato della competente autorità accademica che, menzionando tale circostanza, lo sostituisca;

4) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;

5) il certificato medico rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, attestante lo stato fisico del candidato e quant'altro possa essere utile per l'accertamento da parte dell'amministrazione della esclusione di difetti che importino la inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili. In detto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7, della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2 e 5, ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio di data non anteriore a quella fissata nella comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica notarile.

I documenti di cui al primo comma, numeri 2) e 5), del presente articolo, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono far pervenire, inoltre, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo comma del precedente articolo, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli agli effetti della formazione della graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti idonei.

I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma, specifica e valida documentazione o attestazione, e, in particolare: la qualifica di mutilato e di invalido di guerra o per fatto di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatto di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla competente associazione nazionale.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare da certificato rilasciato dalla competene associazione nazionale.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di mutilato o invalido di guerra o della lotta di liberazione o di figlio di mutilato o invalido civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione.

Le madri, le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, debbono esibire un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica.

Le madri o le vedove non rimaritate o le sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Lo stato di coniugato deve essere dimostrato mediante l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e l'esistenza dei figli con lo stato di famiglia.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non e sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, od altro titolo equipollente, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende o di altra amministrazione competente, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Tutti i documenti richiesti dal presente o dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento della buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie e di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.

Art. 13.

Il Sottosegretario delegato riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva, con decreto la graduatoria.

Il Sottosegretario delegato, con lo stesso decreto, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.

La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso.

Art. 14.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, una dichiarazione, in carta da bollo, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione, il Sottosegretario delegato provvederà d'ufficio all'assegnazione della sede. Parimenti d'ufficio provvederà all'assegnazione della sede, qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.

Roma, addì 19 settembre 1985

Il Sottosegretario di Stato: BAUSI

Fac-simile della domanda di ammissione al concorso (da presentare al procuratore della Repubblica competente)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio II - Notariato - ROMA

Il sottoscritto dott. . . . ., (cognome e nome)
residente in . . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esame, a posti di notaio, indetto con decreto ministeriale 19 settembre 1985.

Al predetto fine, dichiara:

1) di essere nato in . . . . (provincia di . . . . . .), il . . . . . .;

2) di essere cittadino italiano;

3) di essere iscritto nella lista elettorale del comune di . . . . (provincia di . . . . .) (ovvero: dichiarare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista stessa);

4) di aver riportato le seguenti condanne penali . . . . (specificare titolo del reato, pena inflitta e dati accessori, autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza o provvedimento analogo, data di passaggio in giudicato dei medesimi);

5) di non aver subito sentenze di fallimento, di interdizione e di inabilitazione (in caso positivo indicare tutti gli estremi del provvedimento);

6) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza, in data . . . ., presso l'Università degli studi di . . . .;

7) di aver compiuto la pratica notarile dal . . . . (giorno, mese, anno) al . . . . . (giorno, mese, anno), presso il distretto notarile di . . . . . (nel caso di pratica ridotta, dichiarare in base a quale titolo ha ottenuto l'ammissione alla predetta pratica; nel caso di idoneità conseguita in un precedente concorso, per esame, per la nomina a notaio, in luogo della dichiarazione, indicare i dati relativi alla idoneità precedentemente conseguita);

8) di non aver difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

Allega:

a) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso l'ufficio del registro di . . . . . della tassa erariale di L. 6.000 (in caso di esenzione indicare i dati relativi alla idoneità precedentemente conseguita in un concorso, per esame, per la nomina a notaio);

b) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso l'archivio notarile distrettuale di . . . . . . della somma di L. 3.000.

Luogo e data . . . . .

Firma . . . .

Autenticazione della firma da parte di un notaio di qualsiasi residenza o del segretario comunale del luogo di residenza.

Oppure:

Visto del capo dell'ufficio nel quale presta servizio se il candidato è dipendente statale.

(5457)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica alla graduatoria degli idonei del concorso a trentasette posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma. (Graduatoria pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 189 del 12 agosto 1985).

Nella graduatoria citata in epigrafe, ripórtata alla pag. 5669 della *Gazzetta Ufficiale*, il nominativo del candidato classificatosi al terzo posto, invece di « Coen dott. *Giulio* », leggasi: « Coen dott. *Guido* ».

(5294)

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico per l'ammissione al settimo corso di preparazione con concessione di ventotto borse di studio, per il reclutamento di ventitre impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero della pubblica istruzione - ruolo bibliotecari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del bando di concorso pubblico, per l'ammissione al settimo corso di preparazione con concessione di ventotto borse di studio per il reclutamento di ventitre impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero della pubblica istruzione - ruolo bibliotecari (decreto del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione del 5 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984), si dà notizia che negli albi nelle sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione è stata affissa la graduatoria finale di merito dei candidati che hanno partecipato al concorso suddetto.

Pertanto, i vincitori utilmente collocati nei primi ventotto posti della suddetta graduatoria dovranno, a pena di decadenza, provvedere entro il 31 ottobre 1985 all'invio dei documenti prescritti e secondo le modalità previste nello stesso art. 13 sopracitato.

(5263)

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a diciotto posti, elevati a trentasette, nella quarta qualifica funzionale (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella settima edizione straordinaria del Notiziario e bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 27 settembre 1985 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 13065 del 4 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1985, registro n. 12 ANAS, foglio n. 389, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, a diciotto posti, elevati a trentasette nella quarta qualifica funzionale in prova (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'A.N.A.S., indetto con decreti ministeriali n. 12938 del 22 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1982, registro n. 33 ANAS, foglio n. 181 e n. 9634 dell'8 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1983, registro n. 3 ANAS, foglio n. 169, da destinare presso gli uffici centrali e periferici dell'Azienda.

(5465)

REGIONE LIGURIA

Concorso a due posti di assistente sociale collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 4

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente sociale collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Albenga (Savona).

(5493)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a due posti di posizione funzionale di operatori professionali collaboratori - vigili sanitari presso l'unità sanitaria locale n. 33.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 33, a due posti di posizione funzionale di operatori professionali collaboratori - vigili sanitari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Romano di Lombardia (Bergamo).

(5494)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 79

Sono indetti pubbblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 79, a:

Ruolo sanitario:

un posto di psicologo collaboratore (per l'attuazione delle leggi n. 405/75, 194/78 e legge regionale n. 44/76);

tre posti di operatore professionale dirigente (capo servizi sanitari ausiliari);

due posti di operatore professionale 1ª categoria coordinatore (capo sala);

quattro posti di operatore professionale 1ª categoria collaboratore (ostetrica);

sessantadue posti di operatore professionale 1ª categoria collaboratore (infermiere professionale);

due posti di operatore professionale 1ª categoria collaboratore (tecnico sanitario di radiologia medica);

un posto di operatore professionale 1ª categoria coordinatore (capo tecnico) del personale di vigilanza e ispezione;

un posto di operatore professionale 1ª categoria collaboratore (logopedista) personale con funzioni di riabilitazione;

un posto di operatore professionale 2ª categoria (massofisioterapista) personale con funzioni di riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'U.S.L. - ufficio concorsi, in Voghera (Pavia).

(5469)

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di primario ospedaliero del servizio di anatomia e istologia patologica presso l'unità sanitaria locale n. 4.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, ad un posto di primario ospedaliero del servizio di anatomia e istologia patologica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Feltre (Belluno).

(5495)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 32

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di otorinolaringoiatria;

un posto di coadiutore sanitario del servizio di medicina legale e delle assicurazioni;

un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente medico di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente medico del servizio di igiene e sanità pubblica;

un posto di veterinario dirigente dell'area funzionale dell'igiene, della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

quattro posti di operatore professionale coordinatore (capo sala);

un posto di operatore professionale coordinatore (ostetrica);

venticinque posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);

un posto di operatore professionale collaboratore (infermiere psichiatrico);

un posto di operatore professionale collaboratore (tecnico di radiologia medica);

quattro posti di operatore professionale collaboratore (vigilatrice d'infanzia);

un posto di assistente tecnico (perito chimico);

un posto di assistente tecnico (geometra);

sette posti di operatore tecnico (di cui tre addetti alla cucina e mensa, uno come autista, uno per la sartoria, uno come meccanico, uno come centralino);

un posto di direttore amministrativo capo servizio economico-finanziario;

un posto di direttore amministrativo capo servizio tecnico economale;

un posto di collaboratore coordinatore;

due posti di collaboratore amministrativo;

sette posti di assistente amministrativo;

nove posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Moncalieri (Torino).

(5496)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

centosessanta posti di infermiere professionale;
un posto di analista coadiutore;
un posto di analista collaboratore;
cinque posti di assistente tecnico - programmatore;
sei posti di assistente amministrativo (area amministrativa).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell''U.S.L. in Bologna.

(5305)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/10

Sono indetti pubblici concorsi, per tioli ed esami, presso la unità sanitaria locale FG/10, a:

un posto di primario chirurgo ospedaliero;
un posto di primario di medicina ospedaliero;
un posto di primario di radiologia ospedaliero;
un posto di direttore sanitario ospedaliero;
un posto di veterinario coadiutore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della U.S.L. in Cerignola (Foggia).

(5526)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 234 del 4 ottobre 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Consiglio degli orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio, in Milano: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di capo ufficio, due posti di vice capo dei servizi sanitari ausiliari e due posti di fuochista della centrale termica.

Istituto nazionale di fisica nucleare: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore, e, per soli esami, a due posti di assistente e ad un posto di operatore.

E.N.E.A. - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, a tre unità.

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1985, n. 33.

Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni nonché del personale addetto ai servizi psichiatrici delle province e degli ospedali psichiatrici pubblici e privati ad integrazione della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n.* 72 *del* 4 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Le funzioni, i beni e il personale dipendente dalle amministrazioni provinciali e dagli ospedali psichiatrici pubblici sono trasferiti alle unità sanitarie locali e utilizzati nei servizi dipartimentali per la tutela della salute mentale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale.

Il personale dipendente dagli ospedali psichiatrici convenzionati, assegnato ai servizi psichiatrici pubblici ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 72 del 20 giugno 1980, è provvisoriamente assegnato alle unità sanitarie locali in attesa dell'espletamento del concorso previsto dal successivo art. 5.

Art. 2.

La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la collocazione e il trasferimento del personale di cui al primo comma del precedente articolo sulla base delle piante organiche della unità sanitaria locale approvate dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 12 del 26 gennaio 1982.

Il personale interessato da provvedimenti di mobilità, che entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non richieda l'assegnazione alla pianta organica della unità sanitaria locale nel cui ambito ricade la struttura o il servizio di appartenenza, è definitivamente collocato nella pianta organica della unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale presta servizio dalla data dell'assegnazione.

Il pagamento delle competenze spettanti al personale e i relativi oneri previdenziali e assicurativi fanno carico alla unità sanitaria locale presso la quale lo stesso presta servizio.

Art. 3.

In analogia a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72, per il personale dipendente dalle strutture psichiatriche private convenzionate, il personale dell'ospedale psichiatrico publico «Libertini» di Lecce e il personale comunque dipendente dai servizi psichiatrici avente titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario può, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare, su apposito modulo predisposto dall'assessorato regionale alla sanità, domanda di assegnazione ai servizi dipartimentali per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, indicando l'ordine delle preferenze.

Al predetto personale è estesa, ove esistano richieste e indicazioni di preferenza, la normativa di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della predetta legge regionale 20 giugno 1980, n. 72.

Art. 4.

Qualora il numero delle domande di cui al precedente articolo 3 risulti superiore alle esigenze determinate a norma dell'art. 1 della presente legge, la giunta regionale procede alle relative assegnazioni sulla base di apposite graduatorie distinte per qualifiche e per sedi, da formularsi a cura di una commissione composta con le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72.

La commissione di cui innanzi si avvarrà di criteri fissati dalla giunta regionale in attuazione del disposto del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72, per la formulazione delle graduatorie.

La commissione formulerà altresì una graduatoria unica provinciale da utilizzare per la mobilità necessitata da esigenze di servizio al fine di sopperire all'eventuale insufficienza della mobilità volontaria.

L'assegnazione ai servizi avverrà con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72 e dall'art. 2 della presente legge.

TITOLO II

Art. 5.

In attesa del piano sanitario regionale, al personale dipendente degli ospedali psichiatrici convenzionati assegnato ai servizi dipartimentali di tutela della salute mentale in applicazione della legge regionale n. 72 del 20 giugno 1980 è riservata, nei concorsi pubblici, una aliquota del 40% per il personale medico e del 60% per il restante personale, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979.

Sono fatte salve tutte le altre condizioni di cui al medesimo articolo. Al personale di cui al precedente primo comma si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge n. 672, convertito nella legge n. 835 del 15 dicembre 1984.

Con la delibera di approvazione della graduatoria del concorso, la giunta regionale provvede alla definitiva assegnazione, fatto salvo quanto determinato ai sensi dell'art. 8, comma 4, 5 e 6, della legge n. 72 del 20 giugno 1980, del personale di cui ai precedenti commi e alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del S.S.N. di cui alla legge regionale n. 21 del 2 marzo 1981.

Art. 6.

I dipendenti delle strutture psichiatriche pubbliche che occupano posti presso sedi, presidi ed uffici dei servizi psichiatrici pubblici ubicati nell'ambito territoriale di una unità sanitaria locale, possono richiedere l'assegnazione ai servizi dipartimentali di tutela della salute mentale di altra unità sanitaria locale con precedenza rispetto ai dipendenti delle strutture private convenzionate.

In caso di più aventi diritto, l'assegnazione nei posti avverrà sulla base di un concorso, per titoli, ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Alla formulazione della graduatoria del concorso, per titoli, di cui al comma precedente provvede una commissione unica regionale nominata dalla giunta regionale e composta da:

un funzionario regionale del massimo livello funzionale, presidente;

due esperti, di cui uno in materia amministrativa ed uno in materia sanitaria attinente l'assistenza psichiatrica;

un funzionario regionale appartenente a posizione funzionale per la quale è richiesto il diploma di laurea, segretario.

Ai fini della formulazione della graduatoria, la commissione richiede alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti interessati il fascicolo personale; assegna un termine di quindici giorni per l'integrazione della documentazione da parte degli interessati e rimette, ad operazioni ultimate, la graduatoria alla giunta regionale per l'approvazione delle risultanze e la successiva notifica ai candidati e alle unità sanitarie locali interessate.

TITOLO III

Art. 7.

Una volta esaminati gli adempimenti di cui all'art. 6 della presente legge, il personale dipendente dagli istituti psichiatrici di cui all'art. 1 della presente legge, purché in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 7 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72, anche se già distaccato o assegnato ai servizi psichiatrici funzionanti, può, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere alla Regione l'assegnazione al servizio di tutela della salute mentale nelle seguenti unità sanitarie locali non indicate nelle tabelle *A*, *B* e *C*, allegate alla legge regionale 20 giugno 1980, n. 72, perché non sedi di servizi psichiatrici ospedalieri di diagnosi e cura: BA/3, BA/5, BA/8, BA/13, BA/17, FG/1, FG/4, FG/7, FG/9, FG/11,

L'assegnazione ai servizi dipartimentali delle predette unità sanitarie locali avverrà mediante utilizzo della graduatoria unica provinciale già formulata ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72, modificata in relazione al criterio della residenza.

Le istanze di assegnazione saranno valutate tenendo conto dei titoli e requisiti posseduti alla data del 31 luglio 1980.

E' disposta la riapertura delle graduatorie per le unità sanitarie locali già individuate quali sedi di servizi psichiatrici nelle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla legge regionale 20 giugno 1980, n. 72, qualora le stesse siano già esaurite per l'utilizzo, rinuncia o altri motivi che rendano necessario l'esperimento di ulteriore mobilità.

In deroga al disposto dell'art. 8, quinto e sesto comma, della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72, il personale dipendente dagli istituti di cui al primo comma che abbia rinunciato alla sede assegnata in esecuzione delle graduatorie formulate ai sensi del predetto articolo, può presentare nuova istanza di assegnazione per la stessa o altra sede di servizio psichiatrico operante nelle unità sanitarie locali, assumendo una posizione di graduatoria immediatamente successiva all'ultimo posto della stessa; detto personale potrà essere assegnato, ove esistano disponibilità per sedi e qualifiche, ai servizi psichiatrici delle unità sanitarie locali.

Art. 8.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare modifiche alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla legge regionale 20 giugno 1980, n. 72, su conforme parere della competente commissione consiliare, qualora motivate ed oggettive difficoltà degli ospedali individuati con la medesima legge non consentano l'attivazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura.

Nell'apportare modifiche alle predette tabelle, la giunta regionale deve attenersi all'osservanza dei seguenti criteri:

a) il numero dei servizi psichiatrici ospedalieri di diagnosi e cura deve rimanere complessivamente invariato;

b) deve essere assicurata la migliore distribuzione dei servizi rispetto alle esigenze territoriali dell'assistenza psichiatrica ed alla suddivisione del territorio regionale nelle unità sanitarie locali previste dalla legge regionale 14 aprile 1980, n. 23, e successive modificazioni.

Art. 9.

Ai fini dell'organizzazione e gestione dei servizi di tutela della salute mentale del territorio delle unità sanitarie locali di Bari e Taranto, i competenti organi delle rispettive unità sanitarie locali, entro trenta giorni dal trasferimento delle funzioni, adotteranno i provvedimenti atti:

a definire i servizi e i relativi organici al fine di assicurare l'espletamento di tutte le forme di assistenza ospedaliera e territoriale di competenza dei servizi di tutela della salute mentale ai sensi degli articoli 33 e 35 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e 5, 13 e 14 della legge regionale 20 giugno 1980, numero 72;

a indicare le modalità organizzative dei servizi, con particolare riguardo a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72;

a coordinare turni di urgenza tra i servizi al fine di garantire la continuità dell'assistenza.

Il competente organo per le unità sanitarie locali della città di Bari, nell'adottare i provvedimenti di cui al comma precedente, deve prevedere l'utilizzo dei servizi e delle strutture della clinica psichiatrica dell'Università di Bari, del S.I.M. provinciale e del servizio psichiatrico di diagnosi e cura attualmente funzionante presso l'ospedale policlinico di Bari, in conformità dello schema-tipo di convenzione previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del decreto M.P.I. e sanità 9 novembre 1982.

Sino alla diversa organizzazione dei servizi di cui innanzi, tutti gli interventi e le strutture extra-ospedaliere e i provvedimenti assistenziali di carattere non sanitario rimangono di competenza del servizio d'igiene mentale della provincia di Bari sito nell'ambito della unità sanitaria locale di Bari/11 e del S.I.M. della provincia di Taranto sito nell'ambito della unità sanitaria locale di Taranto/5.

Art. 10.

Le funzioni, il personale e i beni del consorzio per la gestione dell'O.P.I.S. « G. Libertini » di Lecce sono trasferiti alle unità sanitarie locali con decreto del presidente della giunta regionale. E' nominato, per un periodo non superiore a tre mesi, un funzionario regionale appartenente al livello funzionale di dirigente per l'espletamento degli adempimenti di cui al comma precedente.

Il piano sanitario regionale disciplinerà la diversa utilizzazione del presidio ospedaliero « G. Libertini » di Lecce ai sensi dell'art. 64, primo comma, della legge n. 833 del 23 dicembre 1978.

Art. 11.

I comitati di gestione delle unità sanitarie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono all'assessorato regionale alla sanità una dettagliata relazione relativa al punto 1) del primo comma dell'articolo 13 ed al primo e secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72, che deve essere formulata in collaborazione con i servizi di tutela della salute mentale che presiedono al territorio della unità sanitaria locale e con i comuni ricadenti nella unità sanitaria locale medesima.

E' fatto divieto alle unità sanitarie locali di utilizzare il personale degli ospedali psichiatrici pubblici e convenzionati e dei servizi psichiatrici territoriali in altri servizi, presidi ed uffici della unità sanitaria locale, fatto salvo il conferimento di incarichi di coordinamento e di responsabili di servizi previsti dall'art. 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 51 coordinato con legge di modifica n. 23 del 27 maggio 1982.

Art. 12.

La giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 13 e 15, della legge regionale n. 72 del 20 giugno 1980.

Art. 13.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, in attesa della disciplina organica della utilizzazione del fondo sanitario regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, determina i criteri di assegnazione alle unità sanitarie locali della quota di risorse destinate all'assistenza psichiatrica.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 22 maggio 1985

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1985, n. 34.
Interventi a favore dell'agriturismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n.* 72 *del* 4 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Obiettivi della legge

La regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola nazionale, comunitaria e con il piano di sviluppo regionale, promuove ed incentiva attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio, ad agevolare la permenenza dei produttori agricoli nelle zone rurali at-

traverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, ad utilizzare meglio il patrimonio rurale esistenze sia edilizio sia naturale anche ai fini turistici, a valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni locali, a creare un armonico rapporto tra città e campagna ed a favorire ed orientare i flussi turistici.

Art. 2.

Attività agrituristiche

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ospitalità e promozione svolte da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli o associati e dai loro familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, attraverso la utilizzazione di strutture aziendali o interaziendali, la cui attività deve comunque restare prioritaria rispetto a quella agrituristica.

Rientrano tra tali attività:

a) dare ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri;

c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristici integrati.

Sono considerati di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme della presente legge non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Art. 3.

Utilizzo locali per attività agrituristiche

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.

A tal fine le amministrazioni provinciali, sentiti i comuni interessati, determinano le località aventi le caratteristiche richieste.

L'ERSAP è autorizzato a dare in concessione a cooperative di imprenditori agricoli, con priorità a quelle giovanili, o a singoli imprenditori agricoli strutture e complessi di beni della gestione riforma attualmente disponibili per una loro utilizzazione per fini agrituristici.

Art. 4.

Promozione dell'offerta e della domanda turistica

La Regione finanzia le spese concernenti:

a) la realizzazione di studi e indagini relativi all'agriturismo, la realizzazione di manifestazioni, convegni, materiale divulgativo ed iniziative atte a sensibilizzare l'ambiente agricolo alle problematiche agrituristiche. L'attività di cui al presente articolo si attua in base ai programmi presentati alla giunta regionale dalle associazioni agrituristiche nazionali maggiormente rappresentative operanti nella regione Puglia.

I programmi devono pervenire alla giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno.

La Regione, nell'ambito dei programmi di promozione agrituristica, svolge attività di pubblicità e propaganda dell'offerta agrituristica regionale ed assicura la formazione permanente sia di tecnici animatori sia delle famiglie rurali all'agriturismo.

L'attività di cui al presente articolo è svolta dalle associazioni agrituristiche coordinate dall'assessorato regionale al turismo.

Art. 5.

Elenco regionale degli operatori agrituristici

Presso la regione Puglia è istituto l'elenco degli imprenditori agricoli che praticano l'agriturismo.

All'elenco possono essere iscritti i conduttori di aziende agricole di cui all'art. 2 della presente legge che intendono praticare l'offerta agrituristica per almeno sessanta giorni all'anno, ovvero dei familiari conviventi. La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al comune dove ha sede il centro aziendale e deve contenere la descrizione dettagliata delle attività che il richiedente intende svolgere e l'indicazione dei requisiti propri dell'azienda che rendono possibile lo svolgimento delle attività stesse.

L'iscrizione nell'elenco è decisa, sulla base dei requisiti predetti, da una apposita commissione regionale istituita con decreto del presidente della giunta regionale e così composta:

dall'assessore regionale al turismo, che la presiede;

da un funzionario regionale dell'assessorato al turismo;

da un funzionario regionale dell'assessorato all'agricoltura;

da sei esperti, di cui tre nominati su designazione delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale, presenti nel CNEL, e tre su designazione delle associazioni di agriturismo maggiormente rappresentative a livello nazionale;

da un rappresentante designato dall'associazione regionale delle agenzie di viaggio e turismo.

L'istruttoria della domanda e l'accertamento dei requisiti occorrenti per l'iscrizione sono eseguiti dalla provincia competente per territorio.

Contro le decisioni negative della commissione è ammesso ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento relativo.

Il presidente della giunta regionale rilascia agli iscritti nell'elenco un certificato di operatore agrituristico attestante le attività consentite ed i limiti e le modalità di esercizio delle attività stesse, fatte salve comunque le disposizioni vigenti in materia di concessione e licenze.

Gli operatori iscritti nell'elenco beneficiano:

a) delle attività di promozione e propaganda di cui al precedente art. 4;

b) dei contributi di cui al secondo comma del successivo art. 7, ove in possesso del requisito oggettivo ivi previsto.

Per coloro che richiedono i benefici di cui alla precedente lettera *b*) onde conseguire l'idoneità ricettiva dei locali destinati alla utilizzazione agrituristica, l'iscrizione nell'elenco è subordinata all'accertamento previsto al secondo comma del successivo art. 10, concernente l'avvenuta esecuzione dei lavori e degli acquisti ammessi a contributo.

La giunta regionale può accordare anticipazioni fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 6.

Obblighi agli operatori iscritti nell'elenco

L'operatore iscritto nell'elenco regionale ha l'obbligo di esporre al pubblico il certificato di cui al terz'ultimo comma dell'articolo precedente e di esercitare le attività consentite nei limiti e con le modalità indicate nel certificato stesso.

La cancellazione dall'elenco è disposta dalla commissione di cui al precedente art. 5 qualora si accerti che l'iscritto è venuto meno agli obblighi di cui al comma precedente, ovvero che ha perduto i requisiti per la iscrizione. Gli accertamenti relativi sono operati dalla provincia competente per territorio.

Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notifica della revoca stessa.

La cancellazione dell'iscrizione comporta l'obbligo di restituzione dei contributi di cui al successivo art. 7, qualora sia pronunciata prima di cinque anni dalla loro erogazione.

Art. 7.

Iniziative finanziabili agli operatori agricoli

Per l'attuazione della presente legge, la Regione concede contributi finanziari in conto capitale agli imprenditori agricoli, singoli o associati, le cui aziende ricadono nelle zone delimitate ai sensi del precedente art. 3 e che siano iscritti o abbiano richiesto di iscriversi nell'elenco di cui al precedente art. 5.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per le seguenti iniziative:

a) costruzione, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di stanze e cucine da destinare all'utilizzazione turistica in fabbricati censiti nel catasto rurale nonché il restauro degli stessi;

b) installazione nei fabbricati aziendali o sociali, di strutture per la conservazione, per la vendita a dettaglio o per il consumo dei prodotti agricoli, prevalentemente lavorati in proprio;

c) installazione, ripristino o miglioramento di impianti igienico sanitari, idrici, elettrici a servizio dei locali di cui alla precedente lettera *a*);

d) realizzazione di impianti ed attrezzature per il tempo libero, al servizio anche delle famiglie rurali;

e) realizzazione di aree attrezzate a verde;

f) allestimento di spazi attrezzati per la sosta di tende, roulottes e campers, in adiacenza a fabbricati rurali con relativi servizi igienici.

Le provvidenze regionali vanno prioritariamente destinate a quelle aziende che per posizione ed estensione dei terreni, per composizione del nucleo familiare, ricavano dall'agricoltura redditi non sufficienti per i quali si appalesa la necessità di una integrazione di reddito con attività accessoria.

Per le attività svolte dalle associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale la Regione può concedere contributi di funzionamento nella misura massima dell'80 % delle spese ritenute ammissibili.

Art. 8.
Misura dei contributi

I contributi per l'iniziativa di cui alla lettera *a*) del precedente art. 7 sono fissati nella misura massima del 60% della spesa ritenuta ammissibile. Per le iniziative di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 7 i contributi sono fissati nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile.

Per le iniziative proposte da enti locali o enti pubblici i contributi di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo dell'80%.

I contributi di cui ai commi precedenti non sono cumulabili, per le stesse opere, con analoghi contributi previsti da altre leggi regionali o statali.

Ad integrazione della parte di spesa eccedente il contributo può essere concesso un mutuo dodecennale al tasso fissato per le opere di miglioramento fondiario.

Art. 9.
Richiesta del concorso finanziario regionale

Le domande per la concessione dei contributi per le iniziative di cui al secondo comma del precedente art. 7 devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale e presentate all'assessorato regionale all'agricoltura e foreste entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande devono essere corredate:

da una relazione tecnico-economica che inquadri nel contesto dell'azienda agraria l'attività agrituristica che il richiedente intende svolgere ed illustri i lavori da eseguire;

dalla planimetria dei locali da destinare all'utilizzazione turistica, con l'indicazione dei relativi impianti ed attrezzature, da una copia del certificato ovvero della domanda di iscrizione all'elenco di cui al precedente art. 5.

Entro il 30 aprile successivo l'assessorato all'agricultura, di concerto con l'assessorato al turismo, trasmette alla giunta regionale le domande pervenute entro il termine suddetto, previa istruttoria consistente nella verifica tecnico-economica delle iniziative proposte con relativa determinazione della spesa ammissibile e nella acquisizione del parere della commissione di cui al quarto comma del precedente art. 5.

Art. 10.
Concessione ed erogazione dei finanziamenti

La giunta regionale è autorizzata a concedere i singoli finanziamenti sulla base delle domande istruite ai sensi dell'articolo precedente.

La erogazione dei contributi viene effettuata anticipatamente fino al 70% dell'ammontare lordo e per la quota residua dopo che l'assessorato regionale all'agricoltura abbia accertato l'avvenuta realizzazione delle iniziative ammesse a contributo.

In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative stesse entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione, la giunta regionale provvede al recupero totale o parziale delle somme già erogate.

Art. 11.
Vincolo di destinazione

I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con il concorso finanziario regionale ai sensi della presente legge non possono essere distolti dalla utilizzazione agrituristica per almeno dieci anni dalla data del collaudo.

L'inosservanza della norma di cui al comma precedente comporta la restituzione del contributo percepito per le opere e le attrezzature distolte.

Art. 12.
Caratteristiche delle strutture agrituristiche

I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono possedere idonei requisiti di stabilità, sicurezza e decoro e devono essere dotate di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunziata. I lavori di sistemazione e di restauro devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche tipologiche e l'aspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti.

Gli interventi di ampliamento devono essere organicamente integrati nelle strutture architettoniche preesistenti.

Art. 13.
Norma finanziaria

All'onere di lire 10 milioni per l'esercizio 1985 si provvede con prelevamento dal cap. 1601080 di una somma di uguale importo.

A tal fine sono apportate le seguenti variazioni al bilancio 1985:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 22 maggio 1985

TRISORIO LIUZZI

Il Governo ha osservato che:

1) la Regione, nel consentire le iniziative per l'allestimento di spazi attrezzati per gli insediamenti campeggistici di cui all'art. 7, secondo comma, lettera f), deve tenere conto delle disposizioni vigenti in materia di edilizia e igienico-sanitaria per quanto concerne i rapporti tra il numero di attrezzature campeggistiche e l'ampiezza del fondo e i servizi igienici;

2) fra i limiti e le modalità di esercizio delle attività agrituristiche contenute nel provvedimento del presidente della giunta regionale di cui all'art. 5, settimo comma, è da intendersi ricompreso anche il rispetto del regime dei prezzi concordati di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217.

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1985, n. 35.
Norme per il funzionamento dell'Azienda regionale per l'equilibrio faunistico della regione Puglia (AREF) e dell'Osservatorio faunistico regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n.* 72 *del 4 giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Generalità

Con la presente legge la regione Puglia detta norme per la gestione delle risorse ambientali e faunistiche e per il funzionamento dell'Azienda regionale per l'equilibrio faunistico della

Puglia (A.R.E.F.) istituita con la legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10 (art. 56), nonché per l'Osservatorio faunistico regionale.

L'A.R.E.F. persegue scopi di pubblico interesse nel quadro regionale di una programmata gestione delle risorse faunistiche e territoriali ed opera per il migliore equilibrato sviluppo della produzione della fauna selvatica e collabora con le amministrazioni provinciali per la difesa dell'ambiente del territorio regionale ai fini faunistici-venatori.

L'azienda è munita di personalità giuridica, ha sede nel capoluogo della Regione è può articolarsi in sezioni provinciali.

Presso l'azienda ha sede l'Osservatorio faunistico regionale di cui all'art. 23 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10.

Art. 2.

Compiti

L'A.R.E.F. provvede a:

a) compiere tutti gli atti e gli interventi necessari per il conseguimento delle iniziative del settore venatorio, in conformità degli indirizzi espressi dal consiglio regionale;

b) offrire assistenza tecnica agli enti delegati per l'attuazione dei programmi di ripopolamento faunistico;

c) produrre in cattività ed allo stato naturale la selvaggina stanziale necessaria a soddisfare le esigenze di ripopolamento;

d) collaborare con gli enti territoriali, in particolare nella conduzione degli ambiti protetti;

e) detenere, riprodurre in cattività ed allo stato naturale e riabilitare esemplari di specie protette o particolarmente protette, in particolare rapaci;

f) effettuare la ricerca scientifica e sperimentale in ordine all'attuazione di razionali forme di allevamento e ambientamento delle specie selvatiche;

g) promuovere studi, scambi di esperienze e la diffusione delle informazioni in materia di programmazione faunistica;

h) assicurare lo svolgimento dei compiti e delle iniziative dell'osservatorio faunistico previste dall'art. 23 della legge regionale n. 10 del 27 febbraio 1984;

i) assolvere ogni altro compito affidatogli dal consiglio o dalla giunta regionale.

Per i compiti di ripopolamento l'A.R.E.F. può gestire impianti per la produzione della selvaggina in cattività o in campo aperto.

Nella eventualità che la produzione degli impianti gestiti non sia sufficiente a garantire i ripopolamenti o a realizzare i programmi di sperimentazione, oppure che la produzione degli impianti stessi risulti eccedente in rapporto ai ripopolamenti di cui sopra, l'A.R.E.F. può acquistare sul mercato o vendere ad enti pubblici o associazioni venatorie ed a chi ne faccia richiesta quantitativi di selvaggina.

Art. 3.

Organi statutari

Sono organi dell'A.R.E.F.:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

Presidente

Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda, convoca e presiede il consiglio d'amministrazione e ne attua le deliberazioni; compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, sovraintende alla sua gestione, assicura ogni collaborazione con il competente assessorato.

Il presidente dell'azienda è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione del consiglio regionale.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio che ne ha deliberato la nomina.

Art. 5.

Consiglio d'amministrazione

Il consiglio di amministrazione, sostituito con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione del consiglio regionale, è composto dal presidente e da dodici componenti di cui:

a) cinque componenti designati dal consiglio regionale, con voto limitato ad un nominativo;

b) cinque esperti designati, uno per ciascuna provincia, dalle amministrazioni provinciali;

c) un funzionario regionale dell'assessorato alla caccia, designato dall'assessore competente, esperto in materia;

d) un rappresentante del personale dell'ente designato dall'assemblea del personale medesimo.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica fino alla scadenza del consiglio regionale che li ha nominati e sono rieleggibili per una sola volta.

In caso di dimissioni o, comunque, di vacanza di posto, il nuovo componente nominato dura in carica sino allo scadere del periodo di nomina del componente sostituito.

Il consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, elegge nel suo seno, a maggioranza, il vice presidente scegliendolo tra i componenti designati dal consiglio regionale.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio regionale, per gravi deficienze o irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'azienda. In questo caso, la giunta regionale, tramite gli uffici dell'assessorato competente in materia di caccia, esercita, comunque, il potere sostitutivo.

Art. 6.

Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, nel quadro delle direttive della Regione, nonché di quelle dell'assessorato competente, svolge compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera sui seguenti argomenti:

a) programmazione dell'attività dell'azienda;

b) norme interne di gestione;

c) predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo;

d) proposte alla Regione di investimenti pluriennali per l'acquisto di impianti ed il rinnovo di attrezzature di produzione;

e) liti e transazioni;

f) atti e contratti attinenti i settori di intervento compresi quelli relativi all'osservatorio faunistico;

g) organizzazione degli uffici.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente almeno due volte l'anno per la predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, rispettivamente entro il 20 settembre ed il 30 aprile.

Il consiglio di amministrazione viene convocato ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno i 2/3 dei suoi componenti, a mezzo di avviso, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti e le delibere sono valide con la maggioranza dei voti dei componenti intervenuti nella seduta.

Per il controllo sugli atti adottati dal consiglio di amministrazione si attuano le disposizioni contenute nella legge regionale relativa al controllo sugli enti strumentali.

Art. 7.

Revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, due nominati dalla giunta regionale e uno designato dall'Unione regionale delle province pugliesi, e da due componenti supplenti nominati dalla giunta regionale.

Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda, partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico.

Tutti i membri del collegio dei revisori dovranno essere iscritti nel ruolo dei revisori dei conti di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 154/*b*.

Si estende ai revisori dei conti la disciplina di cui al precedente art. 5, secondo e terzo comma.

Il presidente del collegio dei sindaci revisori è scelto fra i membri effettivi del collegio ed è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 8.

Ineleggibilità o incompatibilità

Per i componenti, comunque nominati, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti valgono le norme di ineleggibilità o incompatibilità di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154.

Non possono in ogni caso far parte del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dei revisori dei conti coloro che ricevono lo stipendio dall'ente o da organismi e aziende dipendenti o sovvenzionate dall'ente stesso, con esclusione dei componenti di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente art. 5, nonché gli amministratori di tali organismi o aziende.

Art. 9.

Indennità di carica

Le indennità di carica, i gettoni di presenza ed i rimborsi delle spese di viaggio al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti saranno stabiliti dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Art. 10.

Struttura

L'organizzazione dell'ente è così articolata:

1) servizio amministrativo;

2) servizio allevamento;

3) servizio tecnico;

4) unità operative provinciali;

5) osservatorio faunistico.

Il coordinamento organico e funzionale dei servizi è assicurato dall'ufficio di direzione, cui è preposto un funzionario nominato dal consiglio di amministrazione e scelto fra quelli appartenenti al massimo livello retributivo e funzionale.

Art. 11.

Direzione

La direzione:

cura l'organizzazione dei servizi e ne segue l'andamento;

sovraintende al personale e indirizza le attività degli addetti verificandone i risultati;

assicura il collegamento delle strutture operative dell'ente con il presidente e il consiglio di amministrazione, elaborando proposte di relazione tecnica sul funzionamento dell'azienda;

partecipa alle scelte del consiglio di amministrazione predisponendo programmi di massima per obiettivi, individuando le metodologie, valutando i livelli di fattibilità e l'utilizzo delle risorse;

collabora con gli uffici regionali, gli enti delegati nei settori previsti dal precedente art. 1 e con il comitato tecnico dell'osservatorio faunistico.

Il responsabile della direzione è un dipendente dell'ente inquadrato nel livello funzionale più alto.

Il responsabile della direzione esercita tutte le altre funzioni demandate dai regolamenti; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario curando, altresì, l'esecuzione delle relative deliberazioni, ivi compresi i provvedimenti del presidente; controfirma tutti gli atti e contratti che comportano impegni di spesa.

Art. 12.

Servizio amministrativo

Il servizio amministrativo:

cura la gestione giuridica ed economica del personale;

predispone i bilanci e cura tutti gli adempimenti connessi alla gestione contabile e finanziaria delle entrate e delle uscite, ivi compresa la rendicontazione;

provvede agli affari relativi alla determinazione dei fabbisogni normali, all'acquisto dei beni mobili necessari per il funzionamento dei servizi;

cura la gestione dei magazzini, degli automezzi, del centralino e degli impianti, nonché la gestione delle spese necessarie per il funzionamento dei servizi.

Il responsabile del servizio amministrativo è nominato su proposta del presidente con deliberazione del consiglio di amministrazione ed è scelto tra i dipendenti appartenenti all'ottavo livello funzionale, in possesso del diploma di laurea in economia e commercio o giurisprudenza o equipollente.

Art. 13.

Servizio allevamento

Il servizio allevamento attende ai seguenti compiti:

produzione in cattività ed allo stato naturale della selvaggina stanziale per le esigenze di ripopolamento animale. A tal fine predispone programmi annuali e pluriennale di intervento da sottoporre alle valutazioni ed alle conseguenziali scelte del consiglio di amministrazione;

collaborazione ed assistenza tecnica agli enti delegati;

sperimentazione e ricerca scientifica sugli ambienti, la fauna e le specie di allevamento;

assistenza sanitaria e controllo degli allevamenti.

Il responsabile del servizio allevamento è nominato su proposta del presidente con deliberazione del consiglio di amministrazione ed è scelto tra i dipendenti appartenenti all'ottavo livello funzionale in possesso del diploma di laurea in veterinaria.

Art. 14.

Servizio tecnico

Il servizio tecnico cura:

la progettazione di opere ed impianti utili ai fini istituzionali dell'ente, ivi compresi gli atti relativi all'appalto, alla direzione, alla sorveglianza, all'assistenza tecnica ed alla predisposizione delle formalità attinenti al collaudo;

la realizzazione di opere di conservazione e trasformazione sempre collegate alle attività dell'azienda;

l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinari e straordinari degli immobili di proprietà dell'ente.

Il responsabile del servizio tecnico è nominato su proposta del presidente con deliberazione del consiglio di amministrazione ed è scelto tra i dipendenti appartenenti all'ottavo livello funzionale, in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura.

Art. 15.

Unità operative provinciali

Per un più razionale ed opportuno svolgimento dei compiti dell'azienda, ivi compresa la collaborazione per la conduzione degli ambienti protetti e l'assistenza tecnica agli enti territoriali, il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, può constituire unità operative faunistico-venatorie in ciascuna provincia.

Il responsabile delle unità operative provinciali è nominato su proposta del presidente con deliberazione del consiglio di amministrazione ed è scelto tra i dipendenti appartenenti all'ottavo livello funzionale, in possesso del diploma di laurea in biologia o agraria o veterinaria.

Con lo stesso atto sono determinati analiticamente i compiti, le attività ed il personale da assegnare nell'ambito della dotazione organica dell'azienda.

Art. 16.

Osservatorio faunistico

Presso la sede dell'A.R.E.F. è istituito l'osservatorio faunistico con le seguenti finalità prioritarie:

osservare il comportamento e censire le popolazioni migratorie e quelle nidificanti e svernanti. effettuare studi sulla loro distribuzione e consistenza numerica, sulle uova, sui nidi e sui nidiacei, nonché procedere all'attività di inanellamento;

effettuare ricerche e studi sui rapporti tra fauna e ambiente, con particolare riferimento alle conseguenze nocive sulla fauna dirette o indirette, derivanti dall'uso di tecniche colturali o agricole particolari, ivi compresi l'uso di fitofarmaci, fertilizzanti, pesticidi e sostanze chimiche in genere;

effettuare studi e ricerche sulle malattie della selvaggina vivente allo stato naturale e di quella prodotta dagli allevamenti autorizzati;

avanzare proposte e svolgere iniziative per la salvaguardia di zone di notevole interesse faunistico-ambientale;

rilevare i dati necessari per l'aggiornamento della carta faunistica regionale;

promuovere ed attuare studi ed indagini sull'ambiente, sulla fauna e sulla selvaggina in particolare, anche su proposta degli enti locali interessati, atti ad utilizzare i territori che presentano particolare interesse sotto l'aspetto faunistico-naturalistico;

per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma, l'osservatorio faunistico può avvalersi della collaborazione degli istituti di ricerca universitaria e dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di Bologna.

I servizi dell'osservatorio faunistico sono assicurati dal personale previsto nella dotazione organica dell'A.R.E.F. (tabella *A*).

Il responsabile dei servizi dell'osservatorio faunistico è nominato su proposta del presidente con deliberazione del consiglio di amministrazione ed è scelto tra i dipendenti appartenenti all'ottavo livello in possesso del diploma di laurea in scienze naturali o biologiche o agraria.

Sovraintende ai compiti di cui al primo comma del presente articolo il comitato tecnico regionale di cui all'art. 8 della legge regionale n. 10 del 27 febbraio 1984, nominato nei termini e nei modi previsti dalla stessa legge regionale n. 10/1984.

Il coordinatore del comitato tecnico è responsabile dell'osservatorio faunistico, partecipa ai lavori del consiglio di amministrazione di cui all'art. 5 della presente legge, con voto consultivo, e della consulta venatoria regionale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 10 del 27 febbraio 1984.

Ai componenti del comitato tecnico sono corrisposte, se ne hanno diritto, le indennità nella misura prevista dall'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

Art. 17.

Personale

Il personale dell'A.R.E.F. è inquadrato in un ruolo unico, articolato in nove livelli funzionali e retributivi, nell'ambito della dotazione organica prevista dall'allegata tabella *A*.

Al personale dell'ente si applicano, per quanto attiene la disciplina dello stato giuridico ed il trattamento economico, nonché per il trattamento di assistenza, previdenza e quiescienza, le stesse disposizioni legislative in vigore per i dipendenti della regione Puglia.

Art. 18.

Bilancio

L'azienda ha un proprio bilancio che viene allegato al bilancio della Regione e, contestualmente ad esso, approvato dal consiglio regionale.

Il bilancio di previsione deve essere presentato alla giunta regionale entro il 20 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Alle spese di esercizio l'A.R.E.F. provvede con fondi assegnati dalla Regione e con introiti diversi ed eventuali.

Art. 19.

Norme finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per il 1985 con i seguenti stanziamenti da imputare sul bilancio di previsione annuale — parte spesa — della Regione attraverso l'introduzione delle seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 20.

Regolamento di gestione

Entro sei mesi dalla costituzione dell'azienda, il consiglio regionale approva il regolamento interno di gestione deliberato dal consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Norme transitorie
Centro allevamento selvaggina di Bitetto

La Regione rileva, a seguito di intese con l'amministrazione provinciale di Bari, il patrimonio immobiliare e mobiliare costituente il centro allevamento selvaggina di Bitetto, nonché il relativo personale in servizio per il primo funzionamento dell'A.R.E.F.

I dipendenti di ruolo dell'ex comitato provinciale della caccia di Bari, in servizio presso il C.A.S. di Bitetto, possono chiedere l'inquadramento nel ruolo unico dell'ente, su domanda dell'interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I dipendenti conservano lo stesso trattamento giuridico ed economico del ruolo di appartenenza e sono inquadrati nei livelli retributivi e funzionali risultanti dall'allegata tabella *B* con l'anzianità posseduta al momento del trasferimento.

Con le stesse modalità avviene l'utilizzazione del personale a tempo determinato o convenzionato con la cooperativa «Dimensione ambiente», in virtù di provvedimenti formalmente approvati, in servizio presso il predetto centro alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 27 febbraio 1984, mantenendo inalterata la natura del rapporto giuridico di lavoro. L'azienda entro tre mesi indirà concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei posti previsti dalla tabella *A* con la riserva di almeno il 50% al personale suddetto.

La commissione di concorso presieduta dal presidente, o suo delegato, è composta da un componente il consiglio di amministrazione, da due esperti del consiglio di amministrazione e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni legislative vigenti per i dipendenti della regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 22 maggio 1985

TRISORIO LIUZZI

Il Governo ha osservato che:

1) le attività di detenzione della fauna ed inanellamento dei volatili previsti nelle lettere D) ed E) dell'art. 2 devono avvenire sentito l'Istituto nazionale di biologia come disposto dall'art. 18 della legge quadro n. 968/1977;

2) l'inquadramento del personale dell'ex comitato provinciale caccia previsto dall'art. 21, secondo comma, è da intendersi limitato ai dipendenti con rapporto di impiego pubblico a tempo indeterminato.

TABELLA *A*

Livello retributivo	Livello funzionale	Qualificazione professionale	N. posti	Totale posti
1ª qualifica dirigenziale	9.1 Dirigente amministrativo	Laurea in economia e commercio o giurisprudenza o equipollente	1	2
	9.2 Dirigente tecnico	Laurea in agraria o biologia o veterinaria	1	
Ottavo	8.1 Funzionario tecnico	Laurea in ingegneria o equipollente	1	3
	8.2 Funzionario zoologo	Laurea in scienze naturali o biologiche	1	
	8.3 Funzionario veterinario	Laurea in veterinaria	1	
Settimo	7.1 Consigliere tecnico	Laurea in biologia o agraria o veterinaria o farmacia	4	4
Sesto	6.1 Istruttore amministrativo	Diploma di scuola media superiore	2	8
	6.2 Istruttore tecnico	Diploma di scuola media superiore e/o indirizzo agrario	3	
	6.3 Istruttore elaboratore dati	Diploma di scuola media superiore ad indirizzo informatica	1	
	6.4 Istruttore geometra disegnat.	Diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico	2	
Quinto	5.1 Collaboratore amministrativo	Diploma di scuola media superiore e/o specializzazione di tipo corsuale	3	4
	5.2 Collaboratore elaboratore dati	Diploma di scuola media superiore e corso elaborazione dati	1	
Quarto	4.1 Operatore dattilografo	Diploma di scuola media inferiore e specializzazione di tipo corsuale	4	46
	4.2 Operatore magazziniere	Diploma di scuola media inferiore	2	
	4.3 Rilevatore operatore ecologico o specializzato	Diploma di scuola media inferiore e specializzazione di tipo corsuale	39	
	4.4 Capo messo	Diploma di scuola media inferiore	1	
Terzo	3.1 Messo	Diploma di scuola dell'obbligo	2	12
	3.2 Autista	Diploma di scuola dell'obbligo e patente di guida categoria « C »	7	
	3.3 Autista mezzi pesanti	Diploma di scuola dell'obbligo e patente di guida categoria « D »	2	
	3.4 Custode	Diploma di scuola dell'obbligo	1	
Secondo	2.1 Operai	Assolvimento obbligo scolastico	28	28

TABELLA *B*

Tabella di corrispondenza tra i livelli funzionali retributivi dell'ente, livelli f. e r. dell'ente di provenienza e le mansioni svolte dal personale in servizio presso il centro allevamento selvaggina di Bitetto a tempo determinato

Livello retributivo	Livelli retributivi funzionali personale di ruolo dell'ente di provenienza	Mansioni espletate a tempo determinato
1ª qualifica dirigenziale	X (decimo)	—
Ottavo	—	Veterinario
Settimo	VIII (ottavo)	—
Sesto	VI (sesto)	Geometra, perito agrario, perito informatico, ragioniere, perito chimico
Quinto	V (quinto)	Contabile
Quarto	IV (quarto)	Operatori ecologici, dattilografi o rilevatori
Terzo	III (terzo)	Autisti, messi
Secondo	II (secondo)	Operai comuni, addetti ai servizi allevamentistici ed ecologici

(3608)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1985, n. 29.

Ulteriori disposizioni per la esenzione dalla corresponsione del contributo previsto dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel caso di interventi di riparazione o di ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti per effetto degli eventi sismici del 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Friuli-Venezia Giulia n.* 75 *del* 26 *luglio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fatta salva l'eccezione di cui al comma successivo, le disposizioni recate dall'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91, sono estese, con la medesima efficacia, anche a favore dei soggetti che hanno realizzato o che realizzino interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad uso misto, danneggiati o distrutti per effetto degli eventi sismici del 1976, ancorché non beneficiari di contributi statali o regionali.

L'esenzione di cui al comma precedente è riconosciuta per i volumi autorizzati dalla concessione edilizia, anche superiori rispetto a quelli preesistenti, purché tali volumi abbiano o avrebbero potuto fruire di un contributo statale o regionale a totale o parziale copertura della spesa.

Art. 2.

I contributi eventualmente introitati dalle amministrazioni comunali, successivamente alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del D.P.G.R. 14 luglio 1977, numero 01500/Pres., sono rimborsati, a domanda, ai soggetti destinatari dell'esenzione di cui al precedente art. 1.

Le domande di cui al precedente comma dovranno pervenire ai comuni interessati entro il perentorio termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I comuni provvedono al rimborso, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, entro il 31 dicembre 1987.

Art. 3.

Le domande già presentate ai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge oltre i termini utili di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91, sono fatte salve agli effetti del rimborso del contributo previsto dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Sono del pari fatte salve, agli effetti dell'accreditamento delle somme da rimborsare ai soggetti indicati all'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91, le richieste dei comuni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge oltre i termini utili fissati dall'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 24 luglio 1985

BIASUTTI

(4579)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s a s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

*I prezzi di vendita, **in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero** nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei **supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli **abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, **che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221